



La

# *Corte dei conti*

N. 5/SSRRCO/CCN/20

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema  
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Ermanno Granelli, Fulvio Maria Longavita, Fabio Viola;

Consiglieri:

Carmela Iamele, Stefano Siragusa, Enrico Flaccadoro, Antonello Colosimo, Massimo Romano, Luisa D'Evoli, Luca Fazio, Giuseppe Imperato, Vincenzo Busa, Daniele Bertuzzi;

Primi Referendari:

Angelo Maria Quaglini.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera b);

VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche;

VISTO il decreto presidenziale n. 149 in data 8 maggio 2020, con il quale sono stati modificati i criteri per la composizione delle Sezioni riunite in sede di controllo per il periodo stabilito dal citato art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche;

VISTA l'Ipotesi di CCNL relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 11 maggio 2020, sono state convocate in videoconferenza le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 13 maggio 2020;

TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 2/2020;

UDITO, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2020, il relatore Primo Referendario Angelo Maria Quaglini;

#### DELIBERA

di rilasciare certificazione positiva all'Ipotesi di CCNL relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018.

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione all' ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - IGOP.

IL RELATORE

Angelo Maria Quaglini

IL PRESIDENTE

Angelo Buscema

Depositato in segreteria il 13 maggio 2020

IL DIRIGENTE

Maria Laura Iorio



## Rapporto di certificazione

*Ipotesi di CCNL relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018.*

1. L'Ipotesi di accordo in esame, sottoscritta il 27 novembre 2019, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte in data 18 marzo 2020, per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001; a tale data era in vigore la sospensione temporanea, fino al 30 giugno 2020, dei termini per l'esercizio delle attività intestate alla Corte dei conti, ad eccezione del controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Sul testo dell'Ipotesi di Accordo è stato rilasciato, il 16 marzo 2020, il parere favorevole del Governo.

2. L'Accordo è relativo ad una sequenza contrattuale che integra il CCNL del personale del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018 (certificato con deliberazione SSRRCO/1/2018/CCN), dando attuazione alla Dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL stesso. Esso disciplina il trattamento economico del personale non diplomatico di nazionalità italiana, assunto con contratto a tempo indeterminato, dipendente dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, operante nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti di cultura all'estero. Si tratta di un contingente di circa 690 unità, ad esaurimento, per il quale l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 103/2000 ha previsto un regime speciale, in base al quale lo stesso continua ad essere disciplinato dalle specifiche norme contenute nei CCNL nell'ambito del comparto Ministeri.

3. Pur essendo ricompreso nel comparto delle Funzioni centrali, il personale in discorso, sulla base dei contratti individuali, percepisce una retribuzione differenziata; non trovano, quindi, applicazione nei suoi confronti gli incrementi

sullo stipendio tabellare riconosciuti con il rinnovo contrattuale del comparto Funzioni centrali, rendendo così necessaria la presente integrazione negoziale.

4. Sotto il profilo contenutistico, l'Ipotesi all'esame si compone di due articoli e di una dichiarazione congiunta. Nell'art. 2 si riconoscono gli incrementi retributivi relativi al triennio contrattuale 2016-2018, destinati a rivalutare sia lo specifico "Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere", sia il compenso differenziato già previsto da un precedente CCNL (art. 12 del CCNL del 12/4/2001), le cui misure sono diversificate in base ai Paesi in cui il servizio è prestato.

5. Come richiesto dal Comitato di settore nell'Atto di indirizzo, viene introdotto un meccanismo di correlazione tra le unità di personale in servizio e gli incrementi del Fondo, disponendo che, dal 2019, nel caso di riduzione delle unità di personale non si determini un corrispondente aumento del valore medio *pro capite* annuo del Fondo; ciò al fine di evitare che la contrazione del personale (fisiologica, perché categoria ad esaurimento) possa tradursi in un corrispondente aumento del relativo valore medio *pro capite*. L'incremento del suddetto valore *pro capite* potrà scaturire solo da futuri rinnovi contrattuali. Riguardo la rivalutazione al 31 dicembre 2018 del compenso differenziato, i nuovi importi sono fissati nella Tabella A allegata all'Ipotesi, a valere sulle risorse dell'anno successivo.

6. Sotto il profilo finanziario, le risorse per la presente integrazione contrattuale sono state quantificate dal Comitato di settore sulla base dell'incremento medio complessivo *pro capite* riconosciuto al restante personale dei Ministeri (nei valori medi mensili: euro 7,90 per il 2016, 23,85 per il 2017 e 76,05 dal 2018); l'ammontare complessivo delle disponibilità è pari, al lordo degli oneri riflessi, a 944.000 euro

a regime (96.000 nel 2016 e 296.000 nel 2017); esse devono trovare copertura nell'ambito delle risorse stanziare per i rinnovi contrattuali 2016-2018.

7. Tali risorse sono destinate all'incremento delle disponibilità del "Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere", per un importo annuo, al netto degli oneri riflessi, pari a 70.819 euro per l'anno 2016, rideterminato in 213.903 per l'anno 2017 e, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ulteriormente rideterminato in euro 682.179. Il 4 per cento (euro 37.466) delle risorse affluite al Fondo è stato destinato all'incremento dei compensi differenziati.

8. Ai fini del controllo di attendibilità e di compatibilità finanziaria, il nucleo tecnico ha verificato la correttezza delle quantificazioni effettuate dall'Aran, sulla base dei dati riportati nel Conto annuale 2015, riscontrando che le 690 unità non erano state incluse nelle unità complessive relative al comparto Funzioni centrali, trattandosi di personale contrattista. Inoltre, gli oneri contrattuali previsti dall'Ipotesi in esame, secondo le valutazioni dell'Aran, risultano sostenibili alla luce delle dimensioni del "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia".

9. Quanto alla compatibilità economica, trattandosi di un'integrazione che ricalca le dinamiche retributive previste dal contratto principale (CCNL comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018), valgono le considerazioni svolte da queste Sezioni riunite in occasione della certificazione di quest'ultimo (cfr. SSRRCO/1/2018/CCN).